

REB. N. 4547-3
Del 29-12-2017

Si richiede la registrazione esente da pagamento ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 82 commi 3 e 5. ed art. 104 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché dell'art. 26 del decreto correttivo al D.lgs. 117/2017 smi

ATTO COSTITUTIVO

ASSOUTENTI - Associazione Protezione Civile e Sanità - ODV

(In sigla ASSOUTENTI ODV)

In data **11 dicembre 2024** in Roma, presso la sede della costituenda associazione si sono riuniti i sig.ri:

- 1) **ENZO FRANCO GAUDIOSI**, nato a LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) il 22/03/1961 e residente a PERUGIA (PG) in VIA DELLA VENDEMMIA n. 5 - C.F. GDSNFR61C22E758Q;
- 2) **GABRIELE MELLUSO**, nato a TORRE DEL GRECO (NA) il 04/04/1980 e residente a PORTICI (NA) in VIA LIBERTA' 257 -C.F. MLLGRL80D04L259F;
- 3) **MARIA BEATRICE ALLINEY**, nata a ROMA (RM) il 14/04/1979 e residente a ROMA (RM) in VIA LUCIO APULEIO n. 25-C.F. LLNMBT79D64H501U;
- 4) **LUCA TORTORA**, nato a NAPOLI (NA) il 16/02/1981 e residente a PORTICI (NA) in VIA GIANTURCO n.42 -C.F. TRTLCU81B16F839J
- 5) **ROSANNA STIFANO**, nato a GENOVA (GE) il 19/07/1984 e residente a GENOVA (GE) in SALITA DELLA PROVVIDENZA n. 12 -C.F. STFRNN84L59D969Q;
- 6) **ANTONINO TRAPANI**, nato a REGGIO DI CALABRIA (RC) il 06/09/1982 e residente a REGGIO DI CALABRIA (RC) in VIA QART. CEP LOTTO xi n. 5/C -C.F. TRPNNN82P06H224M;
- 7) **MARIA RITA ARENA**, nata a CASTELVETRANO (TP) il 26/05/1984 e residente a ALTAVILLA MILICIA (PA) in VIA CHIESAZZA SPERONE n.21 -C.F. RNAME84E66C286O
- 8) **MATTEO VECCIARELLI**, nato a ROMA (RM) il 02/12/1988 e residente a ROMA (RM) in VIA DEI PRATI DEI PAPA n. 18 -C.F. VCCMTT88T02H501Y;

per costituire un'associazione senza scopo di lucro, con qualifica di Associazione di Volontariato ai sensi del D.Lg. n. 117/2017.

I presenti chiamano a fungere da Presidente ENZO FRANCO GAUDIOSI e da Segretario MARIA BEATRICE ALLINEY che accettano l'incarico.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire un'associazione orientata a svolgere attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di

cui all'art.5 D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., alcune di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- interventi e prestazioni cinofilo;
- a norma del presente articolo: promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e successive modificazioni;

Il Presidente dell'Assemblea dà lettura dello Statuto (che si riporta in allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale), che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

L'Associazione è denominata **"ASSOUTENTI - Associazione Protezione Civile e Sanità - ODV"** in sigla **"ASSOUTENTI ODV"** ha sede a Roma, in via Barberini n.68 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le attività, il funzionamento degli organi sociali e le altre norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto.

Si passa all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Vengono all'unanimità eletti:

- ENZO FRANCO GAUDIOSI - Presidente;
- GABRIELE MELLUSO - Vicepresidente;
- MARIA BEATRICE ALLINEY- Segretario;

- LUCA TORTORA - Tesoriere;
- ROSANNA STIFANO - Consigliere
- ANTONINO TRAPANI - Consigliere
- MARIA RITA ARENA - Consigliere
- MATTEO VECCIARELLI - Consigliere

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi.

Gli eletti dichiarano di accettare la carica.

Il presente atto consta di n. 3 pagine, viene letto, approvato e sottoscritto.

Roma 11.12.2024

Il Presidente

ENZO FRANCO GAUDIOSI *Enzo Franco*

Il Segretario

MARIA BEATRICE ALLINEY *Maly*

Firma dei Soci fondatori

GABRIELE MELLUSO *Gabriele Melluso*


LUCA TORTORA *Luca Tortora*

ROSANNA STIFANO *Rosanna Stifano*

MARIA RITA ARENA *Maria Rita Arena*

ANTONINO TRAPANI *Ant. Trapani*

MATTEO VECCIARELLI *Matteo Vecciarelli*

 Direzione Provinciale I di Napoli Ufficio Territoriale di Napoli I	
REGISTRATO AL N. <u>4317-3</u>	
MOD. 71/M add. <u>20-12-2024</u>	Data versam. <u><input checked="" type="checkbox"/></u>
TOTALE VERSATO € <u>88217€</u>	
IL DIRETTORE <u><i>G. N. 2024</i></u>	

REG. N.
4317-3
DEI
20-12-24

STATUTO
ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ASSOUTENTI – PROTEZIONE CIVILE E SANITA' - ODV

Art.1 - Denominazione – Sede e Simbolo

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'associazione nazionale denominata "Assoutenti -Protezione Civile e Sanità - ODV", o in forma breve "Assoutenti ODV", ed è un raggruppamento nazionale unitario, autonomo, libero e democratico di aggregazione delle associazioni ODV e assume la forma giuridica di Organizzazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione all'Albo Nazionale tenuto dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile e/o al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione nazionale Assoutenti ODV ha sede legale in via Via Barberini n° 68 nel comune di Roma.

L'Assoutenti ODV è una organizzazione di volontariato e opera come rete associativa nazionale del Terzo Settore ai sensi della vigente legislazione.

Il Consiglio Nazionale può istituire sedi secondarie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il simbolo è una AU posta in un cerchio rosso su sfondo bianco.

Gli organi nazionali dell'Assoutenti ODV assicurano la tutela del simbolo associativo e ne disciplinano l'utilizzazione da parte delle associate.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 - Statuto

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Assoutenti ODV; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

Art.4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art.5 - Finalità e Attività

L'Assoutenti ODV non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività tipiche delle reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2, del Codice del Terzo Settore (CTS) e in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e s.m.i., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,

- n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) interventi e prestazione cinofilo;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - p) Protezione Civile ai sensi del D.lgs. 1/2018 e successive modificazioni;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- 1) Rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale le Organizzazioni aderenti;
- 2) prestare il proprio contributo umano e tecnico, a mezzo dei propri associati, alle attività di Protezione Civile e Sanità, attraverso la previsione, la prevenzione ed il soccorso in caso di calamità naturale e antropica, ed ovunque si richieda la necessità d'intervento, con particolare attenzione a tutto il territorio nazionale;
- 3) concorrere, con la propria organizzazione ed esperienza, a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: prevenzione, soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi, evacuazioni ed esodi, realizzazione, organizzazione e gestione campi di Accoglienza e Ammassamento, assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Direzione Centrale della Protezione Civile;
- 4) attività di promozione della cultura di Protezione Civile;
- 5) divulgare tutte le informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi, per contribuire alla crescita della coscienza di solidarietà sociale specie in situazioni di emergenza, organizzando e promuovendo manifestazioni, corsi di addestramento e formazione, anche in collaborazione con le Istituzioni Pubbliche e/o Private per la raccolta, l'elaborazione, e l'organizzazione di informazioni di pubblica utilità, ivi compresa la realizzazione di Piani di Protezione Civile;
- 6) favorire l'organizzazione relativa ad attività di espressione e promozione culturale, sportive, turistiche, ricreative, formative e di crescita sociale, comprese quelle di carattere professionale, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di crescita culturale dei soci e dei cittadini;
- 7) realizzare iniziative tese a costituire una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente il cardine del proprio modello di sviluppo;
- 8) promuovere servizi rivolti sia alla collettività che ai singoli individui, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

- 9) progettare e proporre attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola di ogni ordine e grado, collaborando anche con Associazioni ed Enti che operano nell'istruzione, al fine di divulgare nozioni di Protezione Civile, primo soccorso, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica, "auto protezione" del cittadino etc.;
- 10) sviluppare attività di cooperazione, di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;
- 11) salvaguardare, valorizzare e recuperare il patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico;
- 12) avanzare proposte ad Enti Pubblici e Privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, affinché si effettui una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione, definiti dal presente statuto;
- 13) tutelare e conservare l'ambiente ed il patrimonio ittico e venatorio;
- 14) tutelare gli animali da affezione;
- 15) soccorrere con i mezzi più adeguati feriti e ammalati;
- 16) gestire un servizio di soccorso e trasporto infermi, se previsto nei piani di emergenza territoriale del servizio sanitario regionale e/o nazionale;
- 17) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- 18) promuovere ed organizzare interventi di solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- 19) organizzare servizi di carattere socio-assistenziale, anche a domicilio, per il sostegno a persone anziane, diversamente abili o, comunque, anche in temporanee condizioni di difficoltà;
- 20) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

L'Assoutenti ODV, in particolare, agisce per sviluppare la crescita di una coscienza di massa, per favorire e stimolare forme di autorganizzazione e di formazione della popolazione per realizzare le finalità enunciate.

L'Assoutenti ODV può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Assoutenti ODV può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Assoutenti ODV potrà, inoltre, aderire anche ad altri organismi con cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6 - Struttura

La struttura dell'Assoutenti ODV è organizzata su due livelli: nazionale e regionale (sedi Regionali Assoutenti, Coordinamenti Regionali e Coordinamenti Interregionali).

Entrambi i livelli sono dotati di autonomia giuridica, organizzazione, patrimonio e modalità di finanziamento propri.

I Coordinamenti Regionali sono consentiti nelle regioni ove non sia costituita una sede Regionale di Assoutenti. Il numero minimo necessario di organizzazioni per costituire un Coordinamento Regionale è di 3 organizzazioni.

I Coordinamenti Interregionali sono consentiti tra regioni limitrofe, qualora in una o più di esse, non sia costituita la sede Regionale Assoutenti o il Coordinamento Regionale. Il numero minimo necessario di organizzazioni per costituire un Coordinamento Interregionale è di 4 Organizzazioni.

Art.7 - Competenze

Il livello nazionale intrattiene rapporti istituzionali a livello nazionale ed internazionale, promuove e gestisce servizi di dimensione nazionale, individua le politiche associative generali, sviluppa l'articolazione associativa nelle zone dove è debole o assente, elabora progetti nazionali ed internazionali, accetta ed esclude le organizzazioni che chiedono di aderire su proposta delle sedi Regionali, promuove l'immagine Associativa unitaria, approva gli statuti regionali ed esercita il controllo delle sedi Regionali e dei Coordinamenti Regionali e Interregionali, come previsto dal regolamento generale.

Ogni altra funzione è attribuita al livello regionale.

I Coordinamenti Regionali e Interregionali, costituiti dalle Organizzazioni aderenti presenti sul territorio di competenza, rappresentano l'organizzazione nazionale Assoutenti ODV e realizzano gli obiettivi indicati dagli organismi nazionali.

Art.8 -Adesioni sociali

Possono aderire all'Assoutenti ODV le organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente da persone fisiche non aventi fini di lucro e che si ispirino a principi di solidarietà, di mutualità e di partecipazione sociale e che comunque fondino la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui all'articolo 1 e 5 del presente statuto e al Codice etico dell'Assoutenti ODV.

Art.9 - Associate

L'Assoutenti ODV riconosce come suo patrimonio insostituibile l'insieme dei soci volontari e/o sostenitori che formano le organizzazioni aderenti e dà loro rappresentanza tramite il patto associativo che essa realizza.

Le associate possono aderire ad altre reti, comprese le reti associative nazionali, purché gli ambiti di operatività dell'altra rete non siano i medesimi, in contrasto, in conflitto o concorrenti con quelle dell'Assoutenti ODV e le loro finalità e valori non siano in contrasto con quelle dell'Assoutenti ODV.

A tal fine Assoutenti ODV rilascia ai soci delle associate una tessera nazionale annuale numerata che porta, oltre al simbolo nazionale, anche quello dell'organizzazione di appartenenza.

I tesserati delle organizzazioni aderenti alla Assoutenti ODV possono costituire, nell'ambito delle Organizzazioni di appartenenza, circoli con finalità di carattere ricreativo, culturale e sportivo.

Art.10 – Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati (persone fisiche);
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da sovvenzioni dello Stato o di Enti sovranazionali;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- da quote annuali delle Organizzazioni aderenti che rappresentano il contributo obbligatorio, calcolato sulla base delle indicazioni del Congresso, dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, tenendo conto dei parametri relativi al numero delle Organizzazioni aderenti, al numero di soci e volontari delle stesse e ai bilanci dell'esercizio precedente;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.11 - Requisiti delle Organizzazioni aderenti

L'Organizzazione aderente ad Assoutenti ODV deve:

1. costituire momenti di aggregazione della popolazione che, mediante la partecipazione diretta, intenda contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività;
2. volgere il proprio impegno alla realizzazione di scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale e all'affermazione dei valori della solidarietà popolare;
3. basare la propria attività in modo determinante e prevalente sulle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti;
4. rispettare, nella propria struttura, i principi della democrazia enunciati dalla Costituzione;
5. promuovere ed organizzare la diffusione della coscienza sanitaria e della cultura solidaristica in ambito socio - sanitario e assistenziale, della protezione civile, della tutela dell'ambiente, della sicurezza sociale in generale, della lotta alla solitudine e di ogni altro aspetto della solidarietà popolare in cui si esprime la capacità aggregante e creativa dei cittadini;
6. impostare la propria organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di loro ammissione e di esclusione e i loro obblighi e diritti;
7. impostare comunque la propria attività ed organizzazione ai principi di cui all'articolo 2 del presente statuto;
8. utilizzare le risorse prevalentemente a fini di solidarietà.

Art.12 - Diritti delle Organizzazioni aderenti

Ogni organizzazione aderente alla associazione nazionale Assoutenti ODV ha diritto a:

- partecipare alla vita associativa ed esprimere la propria rappresentanza negli organi Associativi;
- essere prontamente informata dai vari livelli sulle iniziative attuate;
- fruire della tutela e dei servizi realizzati nei diversi livelli.

Art.13 - Doveri delle Organizzazioni aderenti

Ogni Organizzazione aderente all'Assoutenti ODV è tenuta a:

1. rispettare le norme statutarie, i regolamentari ed i deliberati del Congresso Nazionale e degli altri organi associativi a tutti i livelli;
2. diffondere e promuovere gli scopi e le attività della Assoutenti ODV sul proprio territorio, in particolare tra i propri soci, per rafforzare il senso di appartenenza alla Associazione Nazionale;
3. indicare la simbologia della associazione nazionale Assoutenti ODV;
4. versare i contributi dovuti nella misura e nei tempi prescritti;
5. consegnare ai soci sostenitori e ai soci operativi la tessera prevista dall'art 9 dello Statuto;
6. versare alla Associazione Nazionale Assoutenti ODV l'importo delle tessere nazionali entro i termini stabiliti.

Art. 14 - Acquisizione e perdita della qualità di Organizzazione aderente

La qualità di Organizzazione aderente si acquisisce in seguito alla delibera del Consiglio Nazionale, su proposta motivata delle sedi Regionali o dei Coordinamenti Regionali o Interregionali competenti per territorio. Alle Organizzazioni aderenti è preclusa la possibilità di associarsi ai soli Coordinamenti Regionali o Interregionali.

La qualità di associata si perde:

1. per recesso;
2. per morosità;
3. per esclusione;
4. per cessata attività o scioglimento.

La *dichiarazione di recesso* deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente Nazionale ed è operante a tutti gli effetti, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Nazionale.

Lo stato di *morosità* è pronunciato dal Consiglio Nazionale nei confronti della Organizzazione aderente che, sollecitata per iscritto, attraverso lettera raccomandata AR e/o PEC dal Presidente Nazionale, non ottemperi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione, al versamento dei contributi nella misura prescritta.

L'*esclusione* è pronunciata dal Consiglio Nazionale nei confronti dell'Organizzazione aderente che, benché invitata per iscritto, non si adegui al rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché ai deliberati degli altri organi associativi a tutti i livelli.

L'esclusione è altresì pronunciata per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'associata con la sua appartenenza all' Assoutenti ODV.

La delibera di esclusione viene emessa dal Consiglio Nazionale anche su proposta documentata della sede Regionale o del Coordinamento Regionale o Interregionale competente per territorio.

Art.15 - Autonomia delle Organizzazioni aderenti

Le Organizzazioni aderenti sono libere e autonome nella loro attività, purché questa non sia in contrasto con le norme statutarie e regolamentari e sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e regionale.

Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo, si verifichi in esse un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, possono essere sottoposte a verifiche da parte delle sedi Regionali o dei Coordinamenti Regionali o Interregionali, i quali ove necessario, prescrivono all'Organizzazione sottoposta ad indagine un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente tale termine, i Coordinamenti Regionali o Interregionali devono trasmettere gli atti al livello nazionale per le determinazioni di competenza.

Art.16 - Patrimonio


Il patrimonio della associazione nazionale Assoutenti ODV, è autonomo rispetto a quello delle Organizzazioni aderenti e da quello delle sedi Regionali o dei Coordinamenti Regionali o Interregionali ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili di proprietà della Assoutenti ODV pervenuti a qualsiasi titolo;
2. da titoli mobiliari pubblici e privati;
3. da altri beni provenienti da lasciti, legati e donazioni, purché accettati.

Art.17 - Organi Nazionali della Associazione Nazionale

Sono organi nazionali dell'associazione nazionale Assoutenti ODV:

- il Congresso Nazionale,
- l'Assemblea Nazionale,
- il Consiglio Nazionale,
- la Direzione Nazionale,
- il Presidente Nazionale,
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
- il Collegio Nazionale dei Garanti.



Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Ai membri degli organi dell'Associazione Nazionale possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art.18 - Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'Assoutenti ODV.

Il Congresso Nazionale:

1. esprime le prospettive ed aspettative della Associazione Nazionale;
2. elabora e determina gli obiettivi da conseguire;
3. elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Garanti;
4. approva le variazioni statutarie;
5. approva, su proposta del Consiglio Nazionale, le modifiche del simbolo nazionale di cui all'art.1;

Il Congresso è costituito dai delegati delle Organizzazioni aderenti all'Associazione Nazionale.

Ogni Organizzazione aderente elegge un delegato. Gli altri delegati saranno eletti in ragione di ogni 25 iscritti o frazione superiore a 20.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno e qualora siano presenti almeno 1/3 (un terzo) dei delegati.

Il Congresso è convocato dal Consiglio Nazionale per il tramite del Presidente Nazionale con lettera raccomandata AR e/o PEC, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata, in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria ogni qual volta venga deciso dal Consiglio Nazionale o venga richiesto da almeno 5 Coordinamenti Regionali e Interregionali.

Art.19 - L'Assemblea Nazionale

Ogni anno, entro la fine del mese di maggio, si deve riunire l'Assemblea Nazionale delle Organizzazioni aderenti convocata dal Presidente Nazionale.

La convocazione deve avvenire mediante l'invio di lettera raccomandata AR e/o PEC e deve essere pubblicata nell'area riservata alle Organizzazioni aderenti presente sul sito web della associazione nazionale Assoutenti ODV.

La convocazione deve essere effettuata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le Assemblee Nazionali possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

L'Assemblea Nazionale discute e approva il bilancio consuntivo e preventivo; l'andamento dei progetti proposti in sede di Congresso Nazionale; ratifica l'eventuale cooptazione dei membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Garanti.



Ogni Organizzazione aderente elegge un delegato. Gli altri delegati saranno eletti in ragione di ogni 25 iscritti o frazione superiore a 20.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.20 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 7 (sette) membri eletti dal Congresso.

Il Consiglio Nazionale è composto da:

- ✓ Presidente Nazionale;
- ✓ Vicepresidente Nazionale;
- ✓ Segretario Amministrativo;
- ✓ Tesoriere;
- ✓ Responsabile della Programmazione Attività Pianificate;
- ✓ Responsabile Nazionale Emergenze;
- ✓ Responsabile Nazionale del Tesseramento;

Il Consiglio Nazionale:

1. determina le priorità ed i piani di attuazione dei deliberati congressuali ed assembleari;
2. approva e vigila sull'attuazione del programma triennale predisposto dalla Direzione;
3. approva i regolamenti;
4. delibera la convocazione del Congresso;
5. delibera sull'acquisizione e perdita delle qualità di Organizzazione aderente;
6. promuove la costituzione e vigila sull'attività delle sedi Regionali Assoutenti, dei Coordinamenti Regionali e Interregionali, di cui approva gli statuti e commissaria allorché si renda necessario;
7. delibera sulla disciplina della utilizzazione del simbolo associativo, su proposta della Direzione Nazionale e sentite le sedi Regionali Assoutenti, propone al Congresso le modifiche del simbolo associativo

È compito del Consiglio Nazionale eleggere, nel corso della sua prima riunione, il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Responsabile Nazionale Emergenze, il Responsabile della Programmazione Attività Pianificate, il Responsabile del Tesseramento.

Nomina su proposta del Presidente Nazionale i componenti dell'Ufficio di Presidenza scelti tra i consiglieri eletti, ovvero il Segretario Amministrativo e il Tesoriere.

Il Consiglio Nazionale potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Nazionale nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o di controllo.

Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma trimestralmente su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio Nazionale possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Il Consiglio Nazionale rimane in carica per 4 (quattro) anni.

Art.21 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell'Assoutenti ODV. Costituisce con il Vicepresidente, il Segretario Amministrativo e il Tesoriere, l'Ufficio di Presidenza.

Il suo incarico è incompatibile con ogni altra carica associativa nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale, propone la nomina del Vicepresidente tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza che in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce nei suoi compiti ed attribuzioni.

Art.22 - Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è composta da 5 (cinque) membri:

- Presidente Nazionale;
- Vicepresidente Nazionale;
- Segretario Amministrativo;
- Tesoriere;
- Responsabile Nazionale del Tesseramento.



Spetta alla Direzione Nazionale:

- l'attuazione pratica di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale per raggiungere gli obiettivi da questo fissati;
- curare la gestione organizzativa della associazione nazionale Assoutenti ODV;
- predisporre i piani e i progetti di iniziativa da sottoporre al Consiglio;
- curare la gestione finanziaria del livello nazionale e redigere i bilanci da sottoporre all'esame degli organi competenti; Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione;
- curare i rapporti con i Coordinamenti Regionali per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari annuali e necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt.

Le sedute della Direzione Nazionale possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Art.23 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

È composto da tre Revisori effettivi e uno supplente, tutti eletti fra i delegati delle Organizzazioni aderenti.

Nella sua prima riunione elegge il suo Presidente.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.


Le sedute del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Art.24 - Organo di Revisione legale dei Conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art.25 - Il Collegio Nazionale dei Garanti

Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da tre Garanti effettivi e uno supplente, tutti eletti fra i soci delle Organizzazioni aderenti.



Nella sua prima riunione elegge il suo Presidente. Il Collegio delibera:

- ❖ sui ricorsi delle Organizzazioni aderenti contro i provvedimenti adottati nei loro confronti dal Consiglio Nazionale;
- ❖ sulle controversie rimesse al suo giudizio; fra Organizzazioni aderenti ed organi della associazione nazionale Assoutenti ODV;
- ❖ sui ricorsi contro i provvedimenti pronunciati dal Consiglio Nazionale nei confronti di singoli componenti del Consiglio stesso;
- ❖ sulle controversie tra Consiglio Nazionale e Coordinamenti Regionali o Interregionali.

Il suo giudizio è inappellabile.

Il Collegio Nazionale dei Garanti potrà sostituire per cooptazione i suoi membri dimissionari e/o decaduti, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Le eventuali cooptazioni devono essere poste a ratifica nella prima Assemblea Nazionale.

Le sedute del Collegio Nazionale dei Garanti possono tenersi anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che prevedano l'audio/video conferenza.

Art.26 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.28 - Coordinamenti Regionali e/o Interregionali

Il Coordinamento Regionale può essere definito tale se rappresenta almeno quattro Organizzazioni aderenti di un'unica Regione.

I Coordinamenti Regionali e Interregionali, articolazioni del livello regionale della struttura dell'Assoutenti ODV, espressione delle Organizzazioni aderenti a livello territoriale, sono dotati di piena autonomia giuridica e possono prevedere tramite il proprio statuto la costituzione, nel proprio ambito, di altri organismi provinciali e/o di zona, d'intesa con le Organizzazioni aderenti.

Fanno parte del Coordinamento Regionale o Interregionale dell'Assoutenti ODV tutte le Organizzazioni aderenti presenti sul territorio di competenza all'entrata in vigore del presente Statuto.

In caso di inadempienza ai doveri che derivano dagli organismi territoriali, dallo statuto nazionale, dagli Statuti Regionali o Interregionali, dai regolamenti e dai deliberati del Congresso o del Consiglio Nazionale, dai deliberati dell'Assemblea e dei Consigli Regionali o Interregionali, la struttura immediatamente superiore deve attivarsi al fine di ristabilire il regolare funzionamento, ovvero può disporre il commissariamento.

Art. 29 - Statuti dei Coordinamenti Regionali e Interregionali


I Coordinamenti Regionali e Interregionali hanno un proprio statuto che ne regola la vita, valorizzando le caratteristiche peculiari e recependo i principi basilari dello Statuto Nazionale.

Lo statuto è adottato dall'Assemblea Regionale o Interregionale a maggioranza assoluta dei propri componenti, ed è approvato dal Consiglio Nazionale, previa verifica del recepimento dei principi basilari dello Statuto Nazionale nonché della compatibilità con la struttura organizzativa e funzionale dell'Assoutenti ODV prevista dal presente statuto.

Art. 30 - Organi dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Sono organi dei Coordinamenti Regionali e Interregionali:

- l'Assemblea Regionale;
- il Consiglio Regionale;
- il Presidente Regionale;
- la Direzione Regionale;
- il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Regionale dei Garanti;



Tutte le cariche sono gratuite. Ai membri degli organi del livello regionale possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti.

Art. 31 - Assemblee Regionali e Interregionali

Le Assemblee Regionali e Interregionali sono composte dai delegati delle Organizzazioni aderenti aventi sede nelle singole Regioni, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti che tengano presenti sia il numero delle Organizzazioni aderenti che l'entità dei soci delle stesse.

Le Assemblee:

1. eleggono, in prossimità e comunque prima della data fissata per il Congresso Nazionale, i Consiglieri Regionali o Interregionali; i Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Garanti;
2. propongono i candidati alle cariche nazionali da eleggere in sede di Congresso Nazionale;
3. eleggono i delegati al Congresso Nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 16 per la quota prevista in base al numero dei tesserati;
4. approvano i bilanci consuntivi e preventivi dei Coordinamenti e li inoltrano al livello nazionale;
5. determinano le quote annuali delle Organizzazioni aderenti tenendo conto di quanto dovranno versare al livello nazionale;
6. indicano i criteri per l'attuazione in sede regionale degli obiettivi dell'Assoutenti ODV;
7. adottano gli statuti dei Coordinamenti Regionali ed Interregionali.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, quando sia presente la metà più 1 (uno) dei delegati, in seconda convocazione, purché non nello stesso giorno e qualora siano presenti almeno 1/5 (un quinto) dei delegati.

Art. 32 - Consigli Regionali e Interregionali

I Consigli Regionali e Interregionali hanno un numero di componenti, da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), stabilito da ogni Statuto Regionale in proporzione al numero delle Organizzazioni aderenti presenti nella Regione.

Su convocazione del Presidente Regionale, il Consiglio Regionale o Interregionale, si riunisce almeno ogni sei mesi.

Nella prima riunione eleggono il Presidente, il Vicepresidente, il Consigliere Delegato e gli altri componenti della Direzione.

Essi determinano le linee operative per l'attuazione degli obiettivi indicati dagli organismi nazionali, hanno la gestione finanziaria del Coordinamento e sono referenti, a livello regionale, delle problematiche prospettate delle singole Organizzazioni aderenti.

I Consigli Regionali ed Interregionali durano in carica 3 (tre) anni.

Art. 33 - Presidenti dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

Il Presidente del Coordinamento Regionale o Interregionale ne è il legale rappresentante e dirige l'attività del Coordinamento, secondo le modalità previste dallo statuto regionale,

godendo di ampia autonomia gestionale ed operativa, cura i rapporti con le realtà istituzionali e rappresentative del Terzo Settore e della società regionale in generale. Mantiene il rapporto con la Presidenza Nazionale, da cui può ricevere deleghe per l'adempimento di specifiche realizzazioni.

Art. 34 - Direzioni dei Coordinamenti Regionali e Interregionali

La Direzione Regionale o Interregionale ha da tre a cinque componenti, fra cui il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere Delegato.

Essa collabora con il Presidente Regionale nella sua attività ed attua quanto deliberato dal Consiglio Regionale.

Cura i rapporti con la Direzione Nazionale per le valutazioni inerenti ai rispettivi fabbisogni finanziari, necessari alla fissazione degli importi annuali delle comuni fonti di finanziamento.

Art. 35 - Collegi Regionali e Interregionali dei Revisori dei Conti

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti provvede alla sorveglianza ed al controllo periodico delle operazioni amministrative e della correttezza del bilancio.

È composto da 3 (tre) Revisori effettivi e 2 (due) supplenti eletti.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Art. 36 - Collegi Regionali e Interregionali dei Garanti

Il Collegio Regionale dei Garanti provvede ad esaminare tutti i casi che vengono loro sottoposti, secondo quanto previsto dagli Statuti Regionali e Interregionali, e i ricorsi contro le decisioni sanzionatorie e le iniziative disciplinari deliberate dal Consiglio Regionale e Interregionale.

È composto da 3 (tre) Garanti effettivi e 2 (due) supplenti eletti.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente.

Art. 37 - Decadenza delle cariche

Tutti gli incarichi associativi vengono meno qualora, chi li ricopre, non appartenga più ad una delle Organizzazioni aderenti fatto salva l'appartenenza ai Collegi dei Revisori dei Conti.

Decade dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente che non intervenga a due sedute consecutive senza giustificato motivo.

Decade altresì dalla carica di Consigliere Nazionale quel componente il cui comportamento risulti contrastante, in modo palese e grave, con i principi sanciti dal presente Statuto.

Art. 38 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Assoutenti ODV il suo patrimonio è destinato al sostegno di attività di volontariato o, comunque di iniziative assistenziali di interesse nazionale.

In caso di scioglimento di una sede Regionale Assoutenti o di un Coordinamento Regionale o Interregionale il suo patrimonio viene incamerato dal livello nazionale.

Art. 39 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge e le norme regolamentari deliberate dal Consiglio Nazionale.

Roberto Rossi / Maurizio / Gianmario / Roberto / 20.17.25
Maria Rita / Anna / Maria / Anna / D